

Il commercialista telematico

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE

a cura Dr. Valeria Fusconi

SOMMARIO: 1) La norma originaria e le criticità – 2) Le novità introdotte dal D.L. 2003/2005 – 3) L'art. 83 del D.L. 112/2008 - 4) Le disposizioni di attuazione – 5) Conclusioni

1) La norma originaria e le criticità –

L'istituto della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale¹ “nasce” con l'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone che “I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ... avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito”². L'importanza di siffatta forma di collaborazione e la sua effettiva rilevanza per l'accertamento dei tributi erariali è sempre stata scarsamente percepita dai comuni, così divenendo oggetto di tacita disapplicazione da parte degli uffici finanziari, in conseguenza dell'adesione silenziosa che gli enti locali hanno sempre offerto all'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria.

Le istruzioni di carattere organizzativo fornite dall'amministrazione finanziaria, contenute nella circ. n. 7 del 30 aprile 1977, sono tuttora valide e avrebbero potuto consentire – almeno in linea di principio – una effettiva collaborazione fra amministrazioni dello Stato, mirata a conseguire una migliore giustizia fiscale, oltre che un aumento del gettito tributario.

¹ Sul tema della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, cfr. Forte – Formica, Profili applicativi e problematici su accertamento dei Comuni e liquidazioni anticipate, in Corr. trib. n. 41/2005, p. 3224 ss.; Sansonetti, Lotta all'evasione, comuni a dieta, in Italiaoggi del 26 ottobre 2005; Capolupo, L'ampliamento del ruolo dei comuni nell'attività di accertamento, in Il fisco n. 41/2005, p. 6384 ss.; Perrucci, Lotta all'evasione con la partecipazione (interessata) dei Comuni, in Boll. trib. n. 21/2005, p. 1630; Nocera, Previsti incentivi del 30% delle somme riscosse per i Comuni che hanno collaborato all'accertamento, in Guida normativa n. 219/2005, p. 13 e, dello stesso autore, Comuni chiamati a compartecipare alla lotta all'evasione fiscale, in Guida normativa n. 178/2005, p. 50; Patrizi – Albanese, La partecipazione dei comuni all'accertamento: il D.L. n. 203/2005 rilancia l'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973, in Il fisco n. 42/2005, p. 6576.

² La predetta disposizione, introdotta in attuazione dell'art. 10, n. 3, della legge delega per la riforma tributaria del 1973, aveva una portata fortemente innovativa che non è ancora andata perduta, tant'è che, in epoca molto più recente, la partecipazione degli enti locali all'accertamento tributario è stata estesa anche alle regioni a statuto ordinario dall'art. 10 del D.Lgs. n. 18 febbraio 2000, n. 56, rinviando ad un decreto del Ministro delle finanze, emesso d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire le concrete modalità di detta partecipazione

Il commercialista telematico

In pratica, gli uffici finanziari dovrebbero trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio riguardanti le persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, ricevuta la dichiarazione ed avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario, se istituito, può segnalare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti o elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario e fornendo ogni documentazione atta a comprovarla. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, per il quale l'ufficio delle imposte ha inoltrato proposta di accertamento, ai sensi del secondo comma del citato art. 44, può proporre l'aumento degli imponibili, indicando - per ciascuna categoria di redditi - dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

La proposta di aumento, adottata con deliberazione della giunta comunale (immediatamente esecutiva) e sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio finanziario, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'ufficio stesso.

Il procedimento previsto dal legislatore prevede tre fattispecie:

- 1) nessuna proposta avanzata dal comune,
- 2) invio di una proposta accolta dall'ufficio,
- 3) invio di una proposta considerata non assecurabile dall'ufficio.

Nel primo caso, costituente quasi la regola, l'ufficio finanziario, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'ente locale, si limita a trasmettere per la notifica l'avviso di accertamento originario. Nella seconda ipotesi, la controproposta del comune viene ad integrare in aumento l'attività accertativa dell'ufficio che la farà propria, trasferendone le risultanze ed i relativi elementi probatori in un nuovo atto d'imposizione che sarà notificato al contribuente. In ordine all'ultima fattispecie, osserviamo che la mancata condivisione da parte dell'ufficio può dipendere sia da rilevate carenze degli elementi probatori forniti a sostegno dell'invocato aumento, che sotto il profilo quantitativo della maggiore imposta. In questi casi, l'ufficio è tenuto a trasmettere l'accertamento, la proposta di modifica inviata dal comune e le proprie determinazioni e deduzioni alla competente commissione, istituita e prevista dall'art. 45 del DPR n. 600/1973 ed alla quale è demandata la determinazione dell'imponibile da accertare. Nel caso in cui la commissione non deliberi entro i 45 giorni successivi alla trasmissione delle proposte, resta fissato l'imponibile determinato dall'ufficio che, quindi, provvederà alla notifica del proprio accertamento³.

³ Per completezza, si osserva che l'eventuale inottemperanza, da parte dell'ufficio, all'obbligo di inviare la proposta di accertamento al comune non comporta l'invalidità dell'accertamento notificato. Come ha tenuto a

Il commercialista telematico

E' possibile che la mancata applicazione della norma possa, almeno in parte, ricondursi ad un quadro normativo piuttosto generico ed indeterminato, come pure alla mancanza di precise direttive a carattere obbligatorio e di una procedura disciplinata a livello centrale che, quindi, imponga ai comuni un percorso predeterminato e cogente da seguire. E' di tutta evidenza, tuttavia, che oggi l'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 risulta ampiamente superato ed anacronistico, almeno con riguardo alle seguenti previsioni:

- eccessiva indeterminatezza del ruolo, dei poteri e della composizione del Consiglio tributario, con conseguente "svuotamento" delle sue funzioni e attribuzioni;
- ingiustificata contrazione dei termini a disposizione degli uffici per svolgere l'ordinaria attività di accertamento, ove si interpretasse come perentorio il termine del 1° luglio di cui al secondo comma dell'art. 44 ("gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio");
- operata discriminazione fra i soggetti "persone fisiche" e gli altri soggetti d'imposta (enti, associazioni, società di persone e società di capitali ecc.), considerato che la collaborazione all'accertamento riguarda in via esclusiva solo i contribuenti persone fisiche, con ciò palesemente violando la par condicio fra contribuenti;
- vetustà della norma che presuppone la disponibilità delle dichiarazioni fiscali da parte dei comuni, trascurando l'invio diretto (telematico) delle stesse all'amministrazione.

2) Le novità introdotte dal D.L. 203/2005 –

Il restyling dell'istituto è stato operato con l'art. 1 del D.L. n. 203/2005, con il quale è stato disposto che "Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso."

L'intervento normativo non ha inciso sulla preesistente formulazione della norma, operando piuttosto sul versante dell'incentivazione, così ulteriormente confermandosi la validità dell'originaria disposizione. Tuttavia, il "premio" che l'Amministrazione riconosce ai Comuni aumenterà sicuramente l'appello della

precisare l'amministrazione finanziaria e recepito la giurisprudenza³, la partecipazione dei comuni all'accertamento non inficia la legittimità formale o sostanziale dell'atto, ma influisce soltanto sul quantum della rettifica. Poiché la norma non è posta a tutela dell'interesse del contribuente, bensì dell'amministrazione, in ordine al buon esercizio dei relativi poteri, l'inosservanza dell'obbligo in questione produce effetti soltanto nell'ambito dell'amministrazione stessa, determinando eventuali responsabilità amministrative dei funzionari.

www.commercialistatelematico.com

3

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

proposta collaborativa, incentivando una sinergia istituzionale i cui frutti non dovrebbero farsi attendere.

Di taglio decisamente più operativo è, invece, il secondo comma del citato art. 1, il quale dispone l'emanazione di un provvedimento regolamentare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ("entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"⁴) con il quale dovranno essere definite:

1. le modalità tecniche di accesso alle banche dati;
2. le modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti;
3. le modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale;

Il provvedimento regolamentare, inoltre, dovrà individuare "le ulteriori materie per le quali i Comuni partecipano all'accertamento fiscale" e – limitatamente a tale aspetto – dovrà essere adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del Territorio per i tributi di propria competenza, potendo anche prevedere "un'applicazione graduale in relazione ai diversi tributi".

3) L'art. 83 del D.L. 112/2008

La collaborazione istituzionale fra Agenzia delle entrate e Comuni è stata ulteriormente incentivata grazie all'art. 83 del D.L. n. 112/2008 nel quale in particolare, fra le misure destinate ad imprimere maggiore efficienza all'Amministrazione finanziaria, è stato previsto che :

- (comma 4) il Dipartimento delle finanze, con cadenza semestrale, fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti;
- (comma 11) ai fini della realizzazione dell'attività di accertamento che l'Agenzia ha previsto per il triennio 2009/2011 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 203/2005, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza;
- (comma 16) i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), confermano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio

⁴ La legge di conversione ha aggiunto il co. 2-bis con il quale sono state esclusi dalla collaborazione i Comuni ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali "rimane fermo quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e, in particolare, dall'art. 13 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268" che già regolamenta analoga forma di collaborazione.

Il commercialista telematico

nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del D.P.R. n. 600/1973;

- (comma 19) in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli studi di settore verranno elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis;

(comma 20) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 203/2005.

3) Le disposizioni di attuazione -

I primi due aspetti individuati dall'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 203/2005 sono stati regolamentati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 marzo 2006, con la quale si è disposto:

- che l'accesso dei comuni alle banche dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria avverrà attraverso il sistema S.I.A.T.E.L.⁵. Non va trascurato che tali dati consentono agli enti locali non solo di disporre di nuovi elementi utili all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ma anche di poter verificare la correttezza delle autocertificazioni rilasciate dai contribuenti in materia reddituale, per avere accesso alle agevolazioni sociali collegate al reddito (esenzioni sanitarie, buoni-libro etc.);
- che l'Agenzia delle Entrate trasmetterà annualmente ai comuni, per i contribuenti ivi residenti e sempre per mezzo del sistema S.I.A.T.E.L., i dati delle dichiarazioni fiscali. Le informazioni trasmesse riguarderanno i dati anagrafici e di residenza nonché, in forma sintetica, gli altri dati dichiarati; successivamente, su specifica richiesta dei comuni, possono essere fornite informazioni più analitiche dei diversi quadri delle dichiarazioni, concordando le relative modalità di trasmissione.

⁵ L'acronimo sta per "Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali" e consiste in un servizio dell'Agenzia delle Entrate che consente ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle ASL e ad altri enti pubblici di accedere gratuitamente via web ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti, sia persone fisiche che società, e ai dati delle Commissioni Tributarie.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

Sciogliendo la riserva apposta al punto 4 della predetta intesa⁶, il 3 dicembre 2007 è stato emanato il decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate⁷ che, oltre ad individuare gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate, definisce la tipologia e le modalità di trasmissione delle informazioni.

Preliminarmente, osserviamo che la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è esplicitamente estesa anche alle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali dei tributi comunali (art. 1, comma 4). L'ampliamento dei soggetti destinatari deriva dal sempre maggiore ricorso degli enti locali all'esternalizzazione delle attività di accertamento e liquidazione dei propri tributi, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con l'obiettivo di implementare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati.

Le informazioni comunali alle quali l'Agenzia delle Entrate riconnette prioritaria rilevanza sono individuate nell'art. 2 e consistono in "situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare, in evasione delle relative imposte".

Il regolamento precisa che deve trattarsi di "segnalazioni qualificate" intendendosi per tali "le posizioni soggettive in relazioni alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi": in altre parole, nessuna caccia alle streghe, ma precisa richiesta di segnalare elementi probatori di immediata utilizzabilità ai fini dell'accertamento fiscale.

Il regolamento individua in dettaglio non solo i diversi ambiti d'intervento della collaborazione con i comuni, ma anche singole fattispecie meritevoli di essere controllate dall'Agenzia e precisamente:

1) settore del commercio e delle professioni

in particolare, le segnalazioni potranno riguardare i soggetti: a) che, pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA; b) che nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco; c) che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; d) che, pur qualificandosi come enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

2) urbanistica e territorio

le segnalazioni riguarderanno i soggetti che: a) hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati; b) hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio

⁶ "Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, saranno disciplinate le modalità di partecipazioni dei Comuni all'accertamento fiscale"

⁷ D'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell'Agenzia del territorio.

Il commercialista telematico

con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

3) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare

soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta: a) la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; b) la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta; c) la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta; d) revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

4) residenze fittizie all'estero

le segnalazioni dovranno avere riguardo ai soggetti che, pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del codice civile.

5) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

le segnalazioni dovranno avere riguardo ai soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

Analoga attenzione viene riservata alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, da inoltrare per mezzo del sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web; nelle more ovvero in caso di segnalazioni a contenuto particolarmente complesso e, quindi, non riconducibile alle specifiche tecniche definite, è possibile avvalersi del sistema cartaceo, con ciò contemperando anche le esigenze di quei piccoli comuni ove scarseggia il personale dotato di specifica competenza informatica.

L'Agenzia si impegna anche a trattare i dati e le notizie raccolti nel rispetto della vigente normativa sulla privacy⁸, assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa vigente; peraltro, la sicurezza della trasmissione dei dati è già garantita dal sistema S.I.A.T.E.L., le cui caratteristiche tecniche sono analiticamente descritte e richiamate nell'allegato n. 1 al regolamento del 3 dicembre 2007.

In aggiunta ai regolamenti attuativi, per rafforzare l'autonomia decisionale e gestionale attribuita ai Comuni dalla Costituzione e valorizzare eventuali specifiche peculiarità locali, è stata data facoltà alle Direzioni Regionali di stipulare appositi

⁸ Cfr. Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

protocolli d'intesa con i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione.

A fare da apripista è stato il Comune di Torino⁹ che ha posto l'accento, soprattutto, sulla lotta agli affitti in nero, utilizzando a tal fine le informazioni in possesso dell'Agenzia sulle locazioni immobiliari. Dal canto suo la polizia municipale segnalerà all'Amministrazione finanziaria eventuali situazioni sintomatiche di evasione fiscali riguardanti le proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare di particolari categorie di contribuenti.

Altri accordi sono stati siglati in Trentino, nelle Marche ed in Sicilia¹⁰, tutti nel dichiarato intento di reperire elementi rilevanti per la determinazione del reddito dei contribuenti, attraverso una più stretta sinergia fra le istituzioni, che rilancia il ruolo dei Comuni quali interlocutori privilegiati dell'Amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione fiscale.

5) Conclusioni

E' interessante osservare che la norma contenuta nell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 teneva conto, all'epoca, del passaggio dei poteri di accertamento allo Stato conseguente alla soppressione della maggior parte dei prelevanti tributi locali, fra i quali assumevano particolare rilievo l'imposta di famiglia e le imposte di consumo.

Oggi, non possiamo trascurare che, sebbene gli enti locali in generale – ed i Comuni in particolare – abbiano perso gran parte del loro autonomo potere d'imposizione nell'ambito delle imposte sul reddito, essi sono tuttavia interessati al procedimento di accertamento tributario erariale in quanto destinatari del gettito (IRAP) o di quote di gettito (addizionali e compartecipazioni all'IRPEF), non solo con riferimento ai tributi versati in autoliquidazione, ma anche su quelli derivanti dall'attività d'accertamento effettuata sugli stessi ed andata a buon fine.

D'altro canto, gli uffici delle imposte (oggi uffici dell'Agenzia delle entrate) possono condurre una più efficace e mirata lotta all'evasione anche utilizzando la conoscenza tempestiva e particolareggiata di fatti e circostanze, relativi a persone fisiche che risiedono nel territorio comunale ed in possesso delle municipalità, rilevanti ai fini tributari.

Sembra pertanto che la (rinnovata) collaborazione tra gli enti locali e l'Agenzia delle entrate possieda tutti i requisiti per divenire effettivamente operativa, sia grazie all'accuratezza con la quale sono stati individuati i dati e le notizie meritevoli di segnalazione, che con riguardo alle modalità di trasmissione di tali elementi, esattamente definite in modo da agevolare in concreto l'interscambio fra amministrazioni dello Stato e costituire una banca dati di particolare significatività e di facile fruibilità.

⁹ Vedi fisco oggi dell'8 luglio 2008

¹⁰ Cfr. fisco oggi del 04/09/2008, del 26/09/2008 e del 21/10/2008

www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

In tale rinnovato impegno istituzionale per far fronte comune contro l'evasione fiscale i Comuni sono preziosi alleati del fisco nella lotta all'evasione e da tale qualificata collaborazione è facile prevedere un ulteriore innalzamento delle entrate fiscali, non limitate alla quota erariale, ma con effetti anche sul versante dei tributi locali.

Dr. Valeria Fusconi
31 Ottobre 2008